

N.9-1//2022 PU

Oggetto: conferma/revoca misure protettive ex art.55, co.3 CCII

TRIBUNALE DI LUCCA

Ufficio Crisi d'impresa e dell'Insolvenza

Il Giudice designato;

premesse che la società
di iscrizione al Registro

ha depositato domanda di concessione dei termini ex art.44, co.1 CCII, facendo richiesta di applicazione delle misure protettive previste dall'art.54, co.2, primo e secondo periodo; che il tribunale, in composizione collegiale, ha concesso il termine richiesto;

rilevato che non è pendente istanza di liquidazione giudiziale e che la ricorrente ha dedotto che non sono pendenti azioni esecutive nei suoi confronti;

ritenuto che le circostanze indicate in ricorso, circa lo stato di insolvenza in cui versa la ricorrente e sul percorso intrapreso per pervenire alla regolazione della crisi (in sintesi, proposta di concordato preventivo in continuità, con dismissione di alcun asset non essenziali), così come comprovate dai documenti allegati alla domanda, appaiono idonee a giustificare la conferma degli effetti protettivi; che, in particolare, le misure protettive appaiono necessarie per preservare il valore della massa attiva durante le trattative e agevolare queste ultime sul piano di ristrutturazione;

ritenuto che per le valutazioni richieste dall'art.55, co.3 CCII non è necessario assumere informazioni ulteriori rispetto a quelle risultanti dalla domanda e dai documenti prodotti a corredo;

ritenuto, ancora, che l'adozione del provvedimento previsto dall'art.55, co.3 CCII, relativo alle sole misure previste dall'art.54, co.2 CCII, primo e secondo periodo, non richieda la preventiva convocazione di controparti, così come

risulta dal confronto con la diversa previsione dell'art.55, co.2 CCII, relativa invece alle differenti misure (cautelari e protettive) previste dall'art.54, co.1, 2, terzo periodo, e co.3; che, in altre parole, il legislatore della riforma pare aver sostituito al modello dell'automatic stay, previsto dalla legge fallimentare (art.168 L.F.), un modello in cui gli effetti protettivi di carattere generale continuano a prodursi dal momento della pubblicazione della domanda di accesso alla procedura nel registro delle imprese (domanda che deve contenere oggi la esplicita richiesta delle misure protettive) ma in via provvisoria, essendo necessaria, per completare la fattispecie produttiva degli effetti, una conferma dell'autorità giudiziaria, incaricata di compiere, nell'interesse della massa indistinta dei creditori, le valutazioni previste, fra l'altro, dalla direttiva sui quadri di ristrutturazione preventiva (direttiva UE 1023/2019);

ritenuto, in conclusione, che vanno confermate per la durata di quattro mesi le misure protettive di cui all'art.54, co.2, primo e secondo periodo CCII;

PQM

conferma per la durata di quattro mesi, con decorrenza dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese della domanda, le misure protettive di cui all'art.54, co.2, primo e secondo periodo CCII (divieto di iniziare e proseguire azioni esecutive e cautelari; sospensione delle prescrizioni e mancata verifica delle decadenze; non pronunciabilità della sentenza di liquidazione giudiziale).

Dispone la trasmissione, a cura della cancelleria, del presente decreto al registro delle imprese per la iscrizione.

Lucca, 08/09/2022.

Il Giudice designato

Carmine Capozzi